

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott. ssa Caterina di M.XXXXXX dott. Adriano Del Bene dott. ssa Francesca Reale Presidente rel. Giudice Giudice**

**SENTENZA**

**Nella causa iscritta al n. 19286/2019 R.G. TRA P.XXXXXX D.XXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) in proprio e nella qualità di amministratore della Italia R.XXXXXXX s.r.l. (P. IVA 0889217219) elett. te domiciliati in Napoli alla via E.XXXX n.180 presso lo studio di A.XXXXX M.XXXXX M.XXXXXXX (C. F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) che li rappresenta e li difende Attori E E.XXXXXX G.XXXXXX nato a Napoli il XXXXXXXXXXXX (c. f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) rapp. to e difeso dall' Avv G.XXXXXX L.XXX (C.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e domiciliato presso il suo studio sito in Napoli (NA) a.XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, convenuto nonchè N.XXXXXXX L.XXX (nata a Napoli il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti G.XXXXXX C.XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e C.XXXXX di R.XXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli al Vico Satriano n. 4, Italiana Assicurazioni S.p.A. (Partita Iva XXXXXXXXXXXXX - C.F.00774430151) , con sede in Milano alla via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 18, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via XXXXXXXXXXXXXXXX a C.XXXXX, 79, presso e nello Studio dell' Avv. A.XXXXXX S.XXXX G.XXXXXX (Cod. Fiscale n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) che la rappresenta e difende terzi chiamati in causa LO M\_ O ) -O CO -Q s ZZ -Q CO CO -Q LO CO 1: cm 0 ."S S. W. Q"w" o"u. O \_lLl\_"Z K. Q o 0- o Q"L. - or H n w"z o o"1**

**Conclusioni:**

Q D co co Q Q 0 0 ro ro E E Sentenza n. 7630/2023 pubbl. il 21/07/2023 RG n. 19286/2019 Per gli attori: 1 ) In via preliminare disporre la sospensione e/o la revoca del Sig. G.XXXXXX E.XXXXXX dalla qualità di amministratore della Italia R.XXXXXXX Srl; 2) nel merito accertare e dichiarare la gravissima responsabilità del Sig. G.XXXXXX E.XXXXXX, nella prefata qualità, per i fatti di cui in premessa e , per l' effetto, 3 ) condannare esso convenuto al pagamento, in favore di essi istanti (dell' importo di euro 200.000, 00 (duecentomila/00) e/o di quel diverso importo, minore o maggiore, determinato in via equitativa e , comunque, ritenuto giusto ed equo in base al prudente apprezzamento del Magistrato (anche a titolo di risarcimento da lucro cessante); vinte le spese con attribuzione per fattane anticipazione.

Per il convenuto E.XXXXXX G.XXXXXX: In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di P.XXXXXX D.XXXXXX nei confronti di Sig. E.XXXXXX G.XXXXXX per ciò che concerne l' azione ex art. 2476 c.c. Nel merito rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto; Accertare la responsabilità dell' arch. N.XXXXXXX per la condotta omissiva e contraria ai doveri di diligenza nello svolgimento del mandato conferitole dalla Soc. "I.XXXX R.XXXXXXX S.r.l."; per l' effetto condannarla, solidalmente con la Soc Italiana Ass. ni S.p.A . " qualora l' On. le Giudice ritenga sussistente il rapporto assicurativo, al risarcimento di tutti i danni subiti dal convenuto nella sua qualità di amministratore e socio della Soc. "I.XXXX R.XXXXXXX S.r.l.", con pagamento diretto a suo favore pro quota nella misura del 50% degli stessi; vinte le spese con distrazione; per il terzo chiamato N.XXXXXXX L.XXX: accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, inammissibilità e/o improcedibilità dell' atto di chiamata in causa del signor G.XXXXXX E.XXXXXX e/o dell' azione da esso proposta per le violazioni

procedurali sopra esposte - ossia anche per mancata indicazione dell' art. 38 c.p.c. nell' atto di chiamata in causa, con ogni pronunzia conseguenziale; accertare e dichiarare la carenza di legittimazione del signor G.XXXXX E.XXXXX per richiedere la chiamata in causa dell' Arch. N.XXXXXXXXX, con ogni pronunzia conseguenziale; accertare e dichiarare la contraddittorietà delle argomentazioni e delle conclusioni del sig. G.XXXXX E.XXXXX e , per l' effetto, accertare e dichiarare la nullità della chiamata in garanzia e/o della domanda in essa contenuta, con ogni pronunzia conseguenziale; nel merito in via principale, rigettare tutto quanto contenuto nella domanda di chiamata in causa, in quanto infondata in fatto e/o in diritto, con ogni pronunzia conseguenziale; nel merito in via subordinata, rigettare tutto quanto contenuto nella domanda di chiamata in causa, in quanto non provata in fatto e/o in diritto, con ogni pronunzia conseguenziale; nel merito, ancora in via subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui venga riconosciuta una qualche responsabilità, condannare la compagnia "Italiana Assicurazioni S.p.A . " in virtù del rapporto assicurativo, a garantire, manlevare o comunque tenere indenne l' odierna chiamata da ogni pregiudizio che possa nascere dal presente giudizio; vinte le spese; per il terzo chiamato Italiana Assicurazioni s.p.a . : rigettare, perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, la domanda diretta, di manleva e di garanzia proposta dall' Arch. L.XXX N.XXXXXXXXX nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.A . , accertando l' inoperatività della garanzia assicurativa e l' inefficacia dell' assicurazione relativamente ai fatti per cui è causa; rigettare comunque la domanda di garanzia e manleva proposta dall' Arch. L.XXX N.XXXXXXXXX nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.A. perché infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, determinare l' indennizzo nei modi, entro i limiti ed alle condizioni tutti racchiusi nel contratto di assicurazione, ivi compreso il limite indennitario costituito dai massimali pattuiti ed ivi indicati nonché il limite costituito dallo scoperto e dai sub-massimali nella misura contrattualmente determinata per le singole garanzie che dovessero essere ritenute operanti; sempre in via gradata, nel caso in cui fosse accertata una responsabilità solidale tra detto Architetto e altri soggetti, dichiarare la Italiana Assicurazioni S.p.A. tenuta a rispondere, sotto il profilo indennitario, soltanto della quota di pertinenza dell' Assicurato stesso così come previsto dall' art. 24 delle condizioni dell' assicurazione di cui alla polizza stipulata dall' Arch. L.XXX N.XXXXXXXXX con la Italiana Assicurazioni S.p.A . , comunque applicando gli scoperti ed i massimali ivi pattuiti ed, in via generale, tutte le limitazioni stabilite dal contratto assicurativo; rigettare ogni e qualsivoglia domanda che dovesse essere rivolta nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.A. Sentenza n. 7630/2023 pubbl. il 21/07/2023 RG n. 19286/2019

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 20.06.2019,. P.XXXXX D.XXXXX, in proprio e nella qualità di amministratore della Italia R.XXXXX s.r.l., conveniva in giudizio E.XXXXX G.XXXXX al fine di sentir dichiarare la revoca di quest' ultimo dalla carica di amministratore della società I.XXXX R.XXXXX S.r.l. con contestuale condanna, previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2476 c.c., al pagamento dell' importo pari ad 200.000, 00. Deduceva di essere stato avvicinato nel mese di gennaio 2018 da E.XXXXX G.XXXXX che gli aveva prospettato, stante la sua esperienza nel settore, di intraprendere un' attività ricettivo-alberghiera; di aver fatto predisporre un business plan da tecnici di sua fiducia per verificare la fattibilità del progetto ed all' esito di aver individuato l' immobile in cui svolgere l' attività e di aver costituito la società I.XXXX R.XXXXX s.r.l., di cui era socio unitamente alla N.XX S.XXXXX s.r.l. (il cui amministratore era E.XXXXX G.XXXXX ) , e di cui, unitamente a E.XXXXX G.XXXXX, era coamministratore; che a fronte del rifiuto della N.XX S.XXXXX s.r.l. di sottoscrivere aumenti di capitale, aveva effettuato cospicue anticipazioni per coprire i costi della società; che erano state depositate una SCIA per la ristrutturazione dell' immobile ed una comunicazione di fine lavori da parte di E.XXXXX G.XXXXX; che iniziata l' attività nel marzo 2019 dopo pochi giorni, all' esito di un sopralluogo della Polizia Municipale, erano state riscontrate delle difformità ed il manufatto era stato sottoposto a sequestro preventivo dal GIP presso il Tribunale di Napoli ; che l' attività della società era pertanto bloccata e nel maggio 2019, per evitare protesti, P.XXXXX D.XXXXX aveva provveduto a versare altri importi per il pagamento dei debiti societari; di aver scoperto che in data 1.3.2019 era stata costituita da E.XXXXX G.XXXXX e N.XX S.XXXXX s.r.l. altra società la E.XXXXX I.XXXX s.r.l., che svolgeva identica attività in zona limitrofa; concludeva pertanto come in epigrafe.

Si costituiva E.XXXXXX G.XXXXX che, eccettuata la carenza di legittimazione attiva di P.XXXXXX D.XXXXX in quanto agiva in qualità di amministratore della società senza l'autorizzazione dei soci, respingeva ogni addebito in ordine ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e deduceva di svolgere fin dal 2014 attività ricettiva turistica, chiedeva il rigetto della domanda attorea, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa l'Arch. L.XXX N.XXXXXXXXXX per ottenere C. il risarcimento dei danni subiti quale amministratore e socio della Italia R.XXXXXXX s.r.l. .... Q 2 Si costituiva in giudizio l'Arch. L.XXX N.XXXXXXXXXX che impugnava e contestava la domanda rivolta dal chiamante e contestualmente chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa "X causa ed in garanzia la Italiana Assicurazioni S.p.A. quale suo assicuratore per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio della professione.

Con atto di citazione per chiamata in causa del terzo, notificato in data 11.09.2020, l'Arch. L.XXX N.XXXXXXXXXX evocava in giudizio la Italiana Assicurazioni S.p.A. al fine di sentir accogliere le conclusioni tutte ivi rassegnate.

Si costituiva in giudizio Italiana Assicurazioni S.p.A. che impugnava e contestava, per quanto di ragione e di interesse, la domanda di garanzia e manleva rivolta dall'Arch. N.XXXXXXXXXX e segnalava l'infondatezza della domanda introdotta dall'E.XXXXXX G.XXXXX nei confronti della predetta professionista.

Nel corso del processo venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6. c.p.c. Con ordinanza dell'01.09.2022, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate dai ' w o litiganti principali, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimetteva la causa in decisione al Collegio con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. i"z o o o t La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.

P.XXXXXX D.XXXXX si è costituito in proprio ed in qualità di amministratore della Italia R.XXXXXXX s.r.l. chiedendo la revoca del coamministratore E.XXXXXX G.XXXXX dalla carica e la condanna al"5 r r Q Q o o re re E E Sentenza n. 7630/2023 pubbl. il 21/07/2023 RG n. 19286/2019 risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

La domanda va qualificata come azione ex art. 2476 c.c. (proposta da P.XXXXXX D.XXXXX sia come amministratore della Italia R.XXXXXXX s.r.l. che in qualità di socio) e come azione ex art. 2395 c.c. In punto di diritto quanto all'azione sociale ex art. 2476 c.c., va osservato che l'amministratore di diritto della società a responsabilità limitata (come statuisce l'art. 2476, comma I., c.c.) risponde verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di doveri ad esso imposti dalla legge o dall'atto costitutivo. La responsabilità dello stesso va ricostruita secondo lo schema tipico della responsabilità da inadempimento contrattuale.

Affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo dell'amministratore, occorre tuttavia che sia provata non solo l'illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso.

Sempre in linea di principio una volta individuati i comportamenti violativi degli obblighi di legge e di statuto, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.

L'azione proposta ex art. 2395 c.c. ha invece natura extracontrattuale e ne ricorrono i presupposti quando vi è la prova di una condotta dolosa o colposa posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto; di un pregiudizio diretto ed immediato al patrimonio individuale del SOCIO o del terzo; e della sussistenza di un nesso di causalità tra condotte e pregiudizio.

In punto di fatto quanto alla azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore ex art. 2476 c. c, proposta dalla società in persona del co-amministratore, deve ritenersi che non sussistano le gravi condotte

contestate a E.XXXXXX G.XXXXX che giustificerebbero la revoca dalla carica di amministratore e la condanna al risarcimento dei danni.

Ciò che viene contestato ad E.XXXXXX G.XXXXX è la responsabilità per gli abusi edilizi che avrebbero comportato l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo da parte all'autorità giudiziaria penale, e l'inizio di un procedimento penale a carico di entrambi gli amministratori e l'aver intrapreso, successivamente alla costituzione della Italia R.XXXXXXX s.r.l., un'attività in concorrenza con la stessa, in una zona limitrofa.

Quanto alla prima contestazione si osserva che non vi sono elementi sufficienti a far ritenere che E.XXXXXX G.XXXXX sia responsabile della non conformità dell'immobile, e dei successivi provvedimenti giudiziari, che hanno impedito alla società lo svolgimento dell'attività, considerato che è emerso (ed è incontestato tra le parti) che era stato dato un incarico a dei professionisti che si erano occupati degli aspetti tecnici della vicenda, e non si sono raggiunti risultati certi in ordine alla imputabilità dei fatti all'amministratore di cui è chiesta la revoca.

Quanto allo svolgimento di attività in concorrenza, va osservato che E.XXXXXX G.XXXXX ha documentato (cfr. contratti di locazione allegati alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) di svolgere l'attività turistico-ricettiva in zone limitrofe a quelle in cui aveva sede la Italia R.XXXXXXX s.r.l. fin dal 2014 e la circostanza che successivamente alla costituzione della Italia R.XXXXXXX s.r.l. abbia intrapreso altre attività alberghiere, costituendo altra società in data 1.3.2019, non risulta documentata.

Esclusa la sussistenza di una condotta violativa dei doveri posti a carico degli amministratori, va esclusa sia la responsabilità nei confronti della società e del SOCIO, sia la responsabilità diretta ex art. 2395 c.c. R.XXX assorbita ogni ulteriore questione.

Il rigetto della domanda attorea determina il rigetto delle domande formulate nei confronti dei terzi chiamati in garanzia.

Sentenza n. 7630/2023 pubbl. il 21/07/2023 RG n. 19286/2019 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Per la regolamentazione delle spese di lite con riferimento ai chiamati in causa va evidenziato che parte attrice ha ritenuto inammissibili le suddette chiamate in causa ed ha espressamente dichiarato di non estendere la domanda principale nei confronti dei terzi.

La chiamata in causa di N.XXXXXXXX L.XXX ad avviso del Collegio va rigettata anche in quanto proposta da un soggetto non legittimato, considerato che il titolo posto a fondamento della chiamata in garanzia era costituito dall'incarico conferito dalla Italia R.XXXXXXX s.r.l. e non da E.XXXXXX G.XXXXX e che la richiesta formulata da E.XXXXXX G.XXXXX non è una domanda di manleva, ma una domanda autonoma di risarcimento dei danni, quale socio ed amministratore della Italia R.XXXXXXX s.r.l. Pertanto le spese dei terzi chiamati (N.XXXXXXXX L.XXX e Italiana Assicurazioni s.p.a.) sono poste a carico del convenuto E.XXXXXX G.XXXXX.

Va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: Rigetta la domanda formulata nei confronti di E.XXXXXX G.XXXXX; condanna parte attrice alla rifusione, in favore di E.XXXXXX G.XXXXX, delle spese di lite che si liquidano in euro 8000, 00 per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore dell'Avv. G.XXXXX L.XXX dichiaratosi anticipatario; rigetta la domanda formulata da E.XXXXXX G.XXXXX nei confronti di N.XXXXXXXX L.XXX e la domanda formulata da N.XXXXXXXX L.XXX nei confronti di Italiana Assicurazioni s.p.a.;

condanna E.XXXXXX G.XXXXX alla rifusione, nei confronti di N.XXXXXXXXXX L.XXX e della Italiana Assicurazioni s.p.a ., delle spese di lite che si liquidano in euro 4000, 00 per ciascuno per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c..p.a. ed i.v.a... Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.7.2023 Il Presidente rel. ed est. Dott.ssa Caterina di M.XXXXXX